

Causa R.B. c. Italia - Prima Sezione - 16 luglio 2026 (ricorso n. 20409/23)

Prevedibilità della legge penale - Condanna per produzione di pornografia minorile (art. 600-ter § 1 c.p.) - Interpretazione giurisprudenziale evolutiva escludente la necessità del pericolo concreto di diffusione - Compatibilità con il tenore letterale ed essenza del reato - Violazione dell'art. 7 CEDU - Non sussiste.

Non viola il principio di legalità e prevedibilità delle sanzioni penali (art. 7 CEDU) la condanna per il reato di produzione di pornografia minorile di cui all'articolo 600-ter, comma 1, c.p. sull'applicazione di una nuova interpretazione giurisprudenziale delle Sezioni Unite della Corte di cassazione che qualifica la fattispecie come reato di pericolo astratto, escludendo la necessità di accertare un concreto pericolo di diffusione del materiale. Tale mutamento giurisprudenziale costituisce un'interpretazione evolutiva ragionevole e prevedibile, compatibile con il tenore letterale della disposizione e coerente con l'essenza del reato volta ad accrescere la tutela della dignità e dello sviluppo sessuale dei minori.

Fatto. Con sentenza del 17 settembre 2020, il tribunale di Genova aveva dichiarato il ricorrente colpevole dei reati di violenza sessuale aggravata (art. 609-bis c.p.) e produzione di pornografia minorile (art. 600-ter, comma 1, c.p.). Con riguardo all'articolo 600-ter, comma 1, c.p., il tribunale aveva applicato il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 51815 del 2018, stabilendo che la fattispecie di produzione di pornografia minorile integra un reato di pericolo astratto, per la cui sussistenza non occorre dimostrare il concreto pericolo di diffusione del materiale.

Il ricorrente ha proposto appello lamentando l'imprevedibile applicazione retroattiva del revirement del 2018 rispetto alla precedente giurisprudenza consolidata (Sezioni Unite n. 13 del 2000), che esigeva la prova del pericolo concreto di diffusione, escluso nel caso di specie poiché le fotografie erano state cancellate. Il procuratore generale in udienza aveva concluso per l'assoluzione dal reato di cui all'art. 600-ter, comma 1, c.p. per le medesime ragioni. Nondimeno, la sentenza del tribunale di Genova era stata confermata dalla corte d'appello di Genova, la quale aveva qualificato la citata fattispecie di reato come reato di pericolo astratto, intrinseco all'uso di strumenti informatici idonei alla diffusione. La Corte di cassazione (sez. III penale, sentenza 27 settembre 2022, n. 2606) aveva rigettato il ricorso, rendendo definitiva la condanna.

Il 18 maggio 2023, il sig. R.B. ha proposto ricorso dinanzi alla Corte EDU, dolendosi della violazione dell'articolo 7 CEDU (*Nullum crimen, nulla poena sine lege*).

Diritto. La Corte di Strasburgo (Prima Sezione), deliberando a maggioranza (con quattro voti contro tre), dichiara il ricorso ammissibile ma esclude la sussistenza della violazione dell'art. 7 della Convenzione. In punto di diritto, la Corte ribadisce che la garanzia consacrata in tale disposizione impone che le norme penali siano chiaramente descritte, accessibili e prevedibili al momento della commissione del fatto. Sebbene la legge debba soddisfare i requisiti di accessibilità e prevedibilità, la Corte riconosce che l'ausilio dell'interpretazione giurisprudenziale è ineludibile e necessario per chiarire il significato delle norme ed adeguarle al mutare delle circostanze sociali e tecnologiche. La Corte EDU dà atto che la verifica del pericolo concreto era stata prescritta – come diritto vivente – dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 13 del 2000. Tuttavia, quella sentenza era stata emanata prima della Convenzione di Lanzarote e – dunque – prima della novella legislativa dell'articolo in questione (l. n. 172 del 2012).

La Prima sezione, pertanto, argomenta che l'art. 7 della Convenzione non preclude l'interpretazione evolutiva delle norme da parte dei giudici nazionali, a condizione che l'esito interpretativo sia ragionevolmente prevedibile e coerente con la sostanza del reato. Applicando tali principi al caso di specie, la Corte osserva che il principio affermato dalle Sezioni Unite nel 2018 non ha costituito un mutamento arbitrario o imprevedibile di un orientamento giurisprudenziale consolidato, bensì un'applicazione evolutiva della nozione di "produzione" di materiale pedopornografico, adeguata anche

alle nuove realtà tecnologiche. Poiché l'evoluzione dei supporti informatici ha reso intrinseco un rischio di diffusione del materiale, la qualificazione della fattispecie quale reato di pericolo astratto risulta pienamente compatibile con il tenore letterale dell'art. 600-ter, comma 1, c.p. ed è volta a perseguire la fondamentale esigenza di tutela della dignità e dello sviluppo sessuale dei minori. Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha ritenuto che l'interpretazione fornita dai giudici italiani non ha superato i limiti della ragionevolezza né ha prodotto conseguenze incompatibili con l'art. 7 della Convenzione.

A questa pronuncia si accompagnano l'opinione mista (in parte concorrenza e in parte dissenso) del giudice italiano Sabato; nonché l'opinione dissenziente sottoscritta dai giudici montenegrini Jelic, sammarinese Felici e lettone Kučs.

Il giudice Sabato svolge un articolato ragionamento sul requisito della prevedibilità del precetto penale nel contesto dell'art. 7 CEDU. Egli osserva che una cosa è censurare l'imprevedibilità delle conseguenze penali della propria condotta (come nella sentenza *Rio Prada c. Spagna* del 2013); altra cosa è, invece, lamentare la carenza di prevedibilità nella condotta tipizzata come reato, per cui la giurisprudenza della Corte è meno univoca. A ben vedere, sugli elementi essenziali del reato (che devono essere ben scolpiti nella norma e su cui i consociati non possono essere tratti in inganno) la Corte EDU si è espressa meno frequentemente. A suo avviso, il cambio di orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite del 2018, in questo caso, non può dirsi inerente a un elemento essenziale della fattispecie (almeno nel senso dell'art. 7 CEDU) e – pertanto – il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile per estraneità di materia. Nel merito, viceversa, Sabato concorre con la maggioranza per la non violazione.

I giudici dissenzienti – all'opposto – ribadiscono che il ricorso era ammissibile e lo avrebbero anche accolto. Essi sottolineano che – dalla sentenza della Cassazione del 2022 (confermativa della condanna del ricorrente) – emerge con chiarezza che, se fosse restata in piedi l'interpretazione data nel 2000 delle Sezioni Unite, vi sarebbe stata assoluzione; mentre proprio in virtù del *révirement* del 2018 si è pervenuti alla condanna (per fatti commessi fino al 2016) sia in tribunale sia in corte d'appello. A loro avviso, non si è avuta una mera evoluzione interpretativa di un precetto, su cui non v'era un orientamento consolidato: al contrario, un simile orientamento era ben sussistente ed è stato rovesciato dopo i fatti commessi.